



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF058
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	SPESOMETRO 2016 – L'ESONERO PER DETTAGLIANTI E P.A. IN ARRIVO
RIFERIMENTI	COM. STAMPA DEL 24/03/2017
CIRCOLARE DEL	28/03/2017

SONO ESONERATE LE P.A. E LE OPERAZIONI ATTIVE DI IMPORTO < € 3.000 (AL NETTO DELL'IVA) PER I DETTAGLIANTI E € 3.600 (AL LORDO IVA) PER GLI OPERATORI TURISTICI

A pochi giorni dalla scadenza del termine per l'invio dello "spesometro" da parte degli operatori (10/04 per i soggetti con periodicità Iva mensile; 20/04 per quelli con liquidazione trimestrale), l'Agenzia delle Entrate, anticipa un Provvedimento che **disporrà l'esonero dallo spesometro 2016** per alcuni soggetti, analogamente a quanto già previsto per il 2015.

In particolare il Comunicato stampa del 24/02/2017 prevede i seguenti esoneri da indicazione nello Spesometro 2016:

DETTAGLIANTI	sono escluse dalla comunicazione tutte le operazioni "attive" di importo unitario inferiore a € 3.000 al netto dell'IVA
AGENZIE VIAGGI	sono escluse dalla comunicazione tutte le operazioni "attive" di importo unitario inferiore a € 3.600, al lordo IVA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	è previsto l'esonero integrale dall'obbligo di comunicazione (senza alcuna distinzione tra fatture elettroniche o meno)
SISTEMA TS	sono escluse dalla comunicazione i dati relativi alle spese sanitarie trasmessi al Sistema TS

In prossimità della scadenza dell'invio dello spesometro il periodo 2016, da effettuare con il modello polivalente:

- **entro il prossimo 10/04/2017** per i soggetti con periodicità **mensile nel 2017**
- **entro il prossimo 20/04/2017** per i soggetti con periodicità **trimestrale nel 2017**

ha anticipato l'emanazione di un provvedimento che disporrà degli esoneri in modo del tutto analogo a quanto avvenuto l'anno scorso.

SOGGETTI ESONERATI DALLO SPESOMETRO

COMMERCianti AL MINUTO, ALBERGHI / RISTORANTI, AGENZIE DI VIAGGIO

Per il **biennio 2012 e 2013** (Prov. n. 94908/2013):

- i commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22, DPR633/72),
- le agenzie di viaggio (art. 74-ter, DPR. 633/72).

hanno usufruito di una particolare semplificazione che consentiva di comunicare solo le fatture \geq € 3.600, al lordo IVA, a prescindere dall'annotazione delle stesse nel registro dei corrispettivi.

Per il 2014 il provvedimento n. 44922/2015 ha "concesso" ai dettaglianti e agli operatori turistici di non comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro (al netto dell'Iva).


Per il 2016 è stato poi esteso il medesimo esonero previsto per il 2015 (Prov. 49798/2016), differenziato come segue:

→ **dettaglianti**: sono escluse le operazioni "attive" di importo unitario < €3.000 al netto dell'IVA.

→ **agenzie di viaggi**: sono escluse le operazioni "attive" di importo unitario < €3.600 al lordo IVA.



Nota: si evidenzia che tali soggetti sono tenuti all'emissione della fattura solo a seguito della richiesta del cliente e non sono obbligati a tenere il registro delle fatture emesse. A favore degli stessi l'art. 24, co. 2 del DPR.633/72 consente di ricomprendere nell'ammontare giornaliero dei corrispettivi anche quelli delle operazioni fatturate.



AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AUTONOME

Per gli anni 2014 e 2015 era stato disposto l'esonero totale (senza alcuna distinzione tra fatture elettroniche o meno) da invio dello spesometro annuale (Prov. del 31/03/2015 e del 6/04/2016), giustificato dall'entrata a regime della fattura elettronica e nell'introduzione dello split payment.

Per il 2016, analogamente allo scorso anno, sono **esonerati in toto** dalla comunicazione in esame:

- le **amministrazioni pubbliche** (tutte le amministrazioni cui all'art. 1, L.196/2009)
- le **amministrazioni autonome**



Nota: in mancanza di tale esonero, detti soggetti avrebbero dovuto comunicare tutte le operazioni non documentate da fattura elettronica (come richiesto dal Prov. 2/08/2013).

SPESE INVIATE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

In relazione ai soggetti che hanno trasmesso i dati al "Sistema Tessera Sanitaria" (art. 3 DLgs. 175/2014) la legge di stabilità 2016 (art. 1 c. 953 L. 208/2015) aveva previsto (in via sperimentale per il 2015) l'esonero di comunicare le operazioni già inviate al sistema TS.

Per il 2016:

- viene **esteso il medesimo esonero**
- tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal DI 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria.



Nota: l'esonero non è "totale" (come lasciava intendere la legge di stabilità 2016), ma è limitato ai soli dati "sanitari" trasmessi col sistema TS (rimanendo dovuto lo spesometro per tutte le altre operazioni attive/passive).

OPERAZIONI BLACK LIST

Come noto, il DL 193/2016, in sede di conversione in L. 225/2016, ha disposto la **soppressione della comunicazione delle operazioni black list** con decorrenza **dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2016**.

Il comunicato chiarisce ora che le operazioni con controparte aventi sede/residenza/domicilio in tali paesi:

- *“non devono essere più incluse (...) nella Comunicazione Polivalente 2017”*
- *“qualora sia più agevole (...) continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE”.*

In sostanza si ritiene che, nell'ambito dello spesometro 2016:

- ➔ tali operazioni non vanno più indicate a quadro BL quali operazioni black list (non opera più il limite di 10.000 €)
- ➔ ma vanno ordinariamente comunicate come operazioni effettuate con controparti estere e, dunque:
 - **a quadro BL** (senza barrare la casella black list) per lo spesometro in forma aggregata
 - **a quadro FN ed SE** per lo spesometro in forma analitica

tenendo comunque presente le **esclusioni “oggettive”** da indicazione, relative ai dati:

- di operazioni di importazione o esportazione di beni
- di prestazioni di servizi “non rilevanti ai fini IVA” (esclusioni da art. 7-ter a 7-septies Dpr 633/72)



Nota: la lettura del comunicato porterebbe invece ad una conclusione contraddittoria:

- esonerando una prestazione di servizio effettuata ad un'impresa panamense
- obbligando l'indicazione se resa ad un contribuente USA (non black list).

COMUNICATO STAMPA del Roma, 24 marzo 2017

Niente Spesometro per la Pubblica Amministrazione

Per commercianti al dettaglio e tour operator nessun obbligo sotto i 3mila euro senza Iva

È in corso di emanazione un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che esclude, anche per il 2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall'invio dello Spesometro. Il provvedimento recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche per quest'anno, l'obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per questi soggetti.

Ok anche alla trasmissione unica - In un'ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal DL 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria.

Operazioni con Paesi black list e Comunicazione Polivalente 2017 - Il DL 193/2016 ha eliminato l'obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a partire dall'anno di imposta 2016.

Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, nella Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro - Anche quest'anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell'Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.